



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

P.za Cornaggia, 71– 27055 RIVANAZZANO TERME(PV)
Tel. 0383/94511 – Fax 0383/92285 - E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it
Pec: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it

Reg.Scr.Priv. N. ____

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’USO E GESTIONE DEL TERRENO
COMUNALE EX DEPOSITO CARBURANTI “MAGINOT” DI VIA MARCONI (ex S.S.
461) – LOTTO 1.**

*L’anno duemiladiciotto addì ____ del mese di _____, in Rivanazzano Terme e nella
Residenza Comunale,*

TRA

- il Comune di Rivanazzano Terme, per il quale interviene il Responsabile Servizio Tecnico Geom.
Franco CUNEO, nato a Voghera il 01/09/1964, C.F. CNUFNC64P01M109M, in qualità di
funzionario abilitato alla stipulazione dei contratti del Comune di Rivanazzano Terme con sede in
Rivanazzano Terme P.zza Cornaggia n° 71, C.F. 00485130181, che agisce per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, da ora denominato COMUNE,

E

- Il Sig. _____ nato a _____ (___) il _____, residente a _____ in Via
____ n. ____, C.F. _____, in qualità di _____
di _____, con sede in _____ (___) in _____ n. ____ P.IVA
_____, da ora denominato/a AFFIDATARIO/A.

Le parti così come sopra costituite premettono quanto segue:

- il Comune di Rivanazzano Terme è divenuto proprietario nell’ambito del cd. “Federalismo
Demaniale” di un vasto appezzamento di terreno precedentemente destinato a deposito carburanti
demaniale avente superficie pari a circa 40 ettari, identificato in mappa come segue:

F. 34, m. 243

F. 35 m. 144

F. 36 m. 198

- la gestione diretta del verde pubblico comporta notevoli problemi sia per l'utilizzo del personale comunale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
- in ogni caso, compito primario dell'Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi e fruizione degli spazi pubblici, garantendo nel contempo la manutenzione decorosa dei beni comunali;
- il Comune di Rivanazzano Terme con la deliberazione G.C. n. 55 del 12/04/2018 ha espresso atto di indirizzo in ordine all'affidamento in uso del bene suddiviso in due lotti, previa selezione pubblica riservato ad Enti ed Associazioni che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo, sulla base di schema convenzione che ne stabilisca i criteri d'uso;
- con determinazione RST n. _____ in data _____ è stato approvato il bando di selezione pubblica e le bozze di convenzione per l'affidamento in uso e gestione del terreno di proprietà comunale "ex deposito Maginot" di via Marconi (ex S.S. 461) – lotti 1 e 2;
- con determinazione RST n. _____ in data _____ si è proceduto all'affidamento in uso del terreno di proprietà comunale "ex deposito Maginot" di via Marconi (ex S.S. 461)– lotto 1 a _____;

ratificando ed approvando quanto espresso in premessa

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'uso e gestione del terreno di proprietà comunale "ex deposito Maginot" di via Marconi (ex S.S. 461) – lotto 1 avente superficie pari a mq. 223.378, come da allegata planimetria indicativa (parte delimitata dalla riga continua in rosso).

All'affidatario è riconosciuto il diritto di passaggio dal cancello carraio posto su strada comunale Lavagè in comunione con l'affidatario del lotto 2 e l'uso dei fabbricati presenti nei pressi dello stesso.

2. I predetti immobili sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come pervenuti in proprietà comunale dal Demanio, l'affidatario con la firma della presente convenzione dichiara

espressamente di esserne perfettamente consapevole ed aver preso attenta visione degli stessi.

ART. 2 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO E CORRISPETTIVO ANNUO

1. L'affidatario assume l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione e del terreno comunale, alla revisione ordinaria e straordinaria delle recinzioni ed accessi esistenti, alla custodia dello stesso ed alla vigilanza per il suo corretto uso da parte di chiunque, alla gestione della vegetazione e del terreno in luogo dell'Amministrazione Comunale, assumendone i rischi derivanti dall'uso dello stesso.

2. L'affidatario verserà annualmente entro il cinque del mese di dicembre al comune un canone annuo, determinato in Euro 687,00 (Euro seicentottantasette/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale.

3. Il canone annuo, su richiesta del Comune, potrà essere aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno.

4. La richiesta del Comune dovrà pervenire entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento. In caso contrario, l'aggiornamento verrà applicato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la richiesta sia pervenuta, senza che il Comune possa pretendere la corresponsione di somme arretrate per gli anni precedenti e/o l'applicazione, con criterio moltiplicativo, delle variazioni ISTAT intervenute e non richieste.

5. Le variazioni in aumento del canone non potranno essere superiori alla misura massima consentita dalla legge (attualmente 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale), in analogia a quanto previsto dalla Legge 392/78 e s.m.i..

ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA DEL SEDIME COMUNALE

1. L'affidatario provvederà, a sua cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'ordinaria e straordinaria manutenzione del bene affidato secondo quanto indicato dall'art. 27 della L.R. 12/2005.

2. Sono comunque compresi tra i lavori di manutenzione a carico del concessionario:

- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde esistente;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione e degli accessi esistenti;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, pozzetti e caditoie;
- predisposizione e messa in opera di tutte le opere necessarie ed afferenti l'impedimento all'accesso da parte di utenti alle cisterne interrato e loro accessori presenti nell'area;
- raccolta rifiuti con relativo conferimento nei luoghi di riunione;
- conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari.

3. L'affidatario sarà comunque tenuto ad effettuare tutti gli interventi necessari per un'adeguata manutenzione del bene affidato, anche in caso di danni o azioni malevoli causate da atti di terzi, salvo il diritto dello stesso di rivalersi nei confronti degli autori dei danneggiamenti.

4. L'affidatario dovrà assicurare la conduzione tecnica e funzionale del bene comunale oggetto della presente attraverso un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle eventuali spese per il personale necessarie.

ART. 4 CUSTODIA E VIGILANZA

1. L'affidatario è costituito custode del terreno comunale dato in gestione ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causati allo stesso durante la presente convenzione, ai relativi impianti, alle cose di proprietà del Comune, dei terzi ed alle persone. Egli è responsabile, inoltre dei danni che possono derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere.

2. In caso di incendio per colpa o negligenza dell'affidatario, le spese per le riparazioni, gli indennizzi per eventuali danni a persone e quant'altro dovuto saranno a carico del concessionario stesso.

3. L'affidatario, pertanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale, sia per i danni diretti e/o indiretti che potessero provenire da/a terzi in genere, in conseguenza dell'uso del bene comunale, sia per danni causati da fatto doloso e colposo di terzi.

4. L'affidatario dovrà assicurare, assumendosi i relativi oneri, la custodia del bene comunale suindicato, assolvendo le funzioni previste dal codice civile.

5. L'affidatario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di informare il Comune di ogni eventuale danno prodotto, anche da terzi, salvo il diritto di rivalsa, alle attrezzature mobili ed agli immobili.

6. Incombe sull'affidatario l'onere di controllare, con la massima diligenza, che l'uso del bene comunale avvenga in conformità degli scopi di affidamento e alla vigente Legislazione nazionale e regionale.

ART. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE E MIGLIORIE

1. La manutenzione straordinaria, l'eventuale adeguamento degli impianti tecnologici ed ogni eventuale opera di risanamento del bene comunale durante il periodo di convenzione sono a carico dell'affidatario.

2. Sono a carico dell'affidatario anche gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza del bene comunale oggetto della presente convenzione.

3. Nessun intervento di miglioria, modifica, ampliamento o trasformazione delle strutture esistente nel terreno comunale oggetto della presente convenzione è consentito all'affidatario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, miglorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite immediatamente al patrimonio del Comune, l'affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o miglorie apportate alla struttura.

4. L'affidatario è comunque obbligato a presentare apposita pratica edilizia per l'esecuzione di tutti gli interventi che ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della normativa edilizia comunale sono soggetti a preventivo titolo edilizio e dovranno essere eseguiti da imprese individuate dall'affidatario in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori. L'affidatario, inoltre, dovrà richiedere ed ottenere a proprie spese i nulla osta di legge presso le competenti autorità in materia e ad ultimazione dei lavori, dovrà produrre regolare certificato di collaudo delle opere eseguite corredato dalle certificazioni di legge.

5. Sono a carico dell'affidatario le indispensabili pratiche per l'ottenimento dei pareri, concessioni ed autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti nonché le necessarie pratiche catastali che dovranno essere espletate in seguito alle miglorie, addizioni e manutenzioni straordinarie apportate di sua iniziativa.

ART. 6 GESTIONE E PERSONALE

1. L'affidatario si impegna a svolgere direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di altri un lavoro di promozione di attività sportiva organizzando manifestazioni soprattutto nei confronti dei giovani. In particolare è consentito all'affidatario nell'arco della durata della convenzione di organizzare e gestire direttamente corsi di formazione sportiva tali da consentire un utilizzo ottimale di tutte le strutture del Centro in uso, di potenziare l'attività, oppure di sub concedere la gestione ad associazioni Sportive e Istruttori con requisiti di idoneità, salvo motivata opposizione dell'Amministrazione Comunale. L'affidatario si impegna a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola.

3. Il Comune si riserva la possibilità di usufruire del bene comunale dato in uso, previo avviso di 8 giorni, per le proprie iniziative istituzionali ed in ogni altra occasione ritenuta opportuna anche se organizzata da terzi e patrocinata dal Comune.

4. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dall'affidatario, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

5. L'affidatario è tenuto ad assumersi, se dovuti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale assunto eventualmente adibito ed impegnato presso gli impianti. Egli è responsabile in ordine all'impiego di personale i cui contratti dovranno essere conformi alle leggi e contratti collettivi che li regolano, tanto per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico, quanto per ciò che riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.

6. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché ha l'obbligo di assunzione della "gestione della sicurezza" del centro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 RISCHI CONNESSI ALL'USO E GARANZIE

1. L'affidatario solleva pienamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni arrecati ed

infortuni che dovessero derivare a terzi in occasione dello svolgimento della propria od altre attività e dovrà provvedere pertanto a stipulare adeguata polizza assicurativa.

2. In tal senso la copertura assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile degli atleti/utenti e di chiunque è ammesso nell'area delle attrezzature o utilizza le stesse, di chi è tenuto e svolge lavori di manutenzione, conservazione e gestione degli impianti.

3. A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in convenzione e di tutti gli oneri comunque posti a carico dell'affidatario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio, l'affidatario ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari a € 2.000,00.= (duemila/00) per gli anni di durata della convenzione, mediante fideiussione _____, anche di durata annuale ma soggetta a rinnovo e che non potrà essere svincolata senza autorizzazione espressa del Comune. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, qualsiasi eccezione esclusa. L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della concessionaria di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. L'affidatario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal Comune di Rivanazzano Terme; in difetto si applicherà quanto previsto all'art.10 comma 2 punto e). La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonchè dopo la definizione di ogni controversia.

4. L'affidatario ha stipulato apposita polizza di assicurazione con _____ n. documento _____ in data _____ contro responsabilità civile verso terzi per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a favore di terzi (ivi compreso il Comune di Rivanazzano Terme) rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Rivanazzano Terme da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

ART. 8 ONERI GESTIONALI

1. Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene comunale oggetto della presente sono a carico dell'affidatario.
2. E' obbligo dell'affidatario procedere al pagamento delle eventuali spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas metano.
3. L'affidatario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività poste in essere.
4. Per la conduzione del bene comunale l'affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando "il Comune" estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
5. L'affidatario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La convenzione ha durata di anni cinque decorrenti dalla data odierna e pertanto sino al .../.../....., salva possibilità di proroga nelle more di un nuovo affidamento.
2. E' ammessa la cessazione del rapporto contrattuale attraverso scioglimento consensuale ex art. 1372 del codice civile da concordarsi tra le parti.

ART. 10 INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA.

1. In ogni caso di inadempimento non grave degli obblighi assunti da parte dell'affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.
2. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la convenzione con effetto immediato e senza che l'affidatario abbia diritto a pretendere risarcimento danni od indennizzi di sorta, e salvo il diritto di rivalsa da parte del Comune nei confronti dell'affidatario per eventuali danni arrecati o inadempienze verificatesi nella gestione del centro sportivo, in caso di mancato rispetto degli obblighi o norme della Convenzione che siano considerate gravi e sostanziali la

gestione del centro e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione dell'obbligo di manutenzione del bene comunale affidato secondo le prescrizioni indicate nella convenzione;
- b) violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza dello stesso;
- c) violazione del divieto di utilizzo del bene comunale secondo la loro destinazione, salvo diversa autorizzazione;
- d) violazione dell'obbligo di regolare pagamento delle spese relative ai consumi;
- e) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
- f) cessione del contratto in violazione del presente atto;
- g) inutilizzo ingiustificato del bene comunale per più di centoventi giorni consecutivi nel corso di un anno solare;
- h) reiterati inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per il bene comunale, a danno dei fruitori dello stesso;
- i) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all'affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- l) scioglimento dell'affidatario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- m) inosservanza da parte dell'affidatario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti statali, regionali e/o comunali, o per motivi di ordine pubblico;
- m) quando l'affidatario operi od ometta attività in modo tale comportare inadempimenti gravi al presente atto come di seguito specificati:

definizione dell'inadempimento: inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno tre volte;

caratteristiche dell'inadempimento: l'affidatario, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi sopraindicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

3. L'affidamento può essere revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse.

ART. 11 CESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE ED UTILIZZO DI TERZI

1. E' concessa all'affidatario la possibilità di cedere la gestione parziale della manutenzione del centro stesso.
2. E' concessa all'affidatario la possibilità di avvalersi di terzi per l'organizzazione di attività di promozione sportiva, secondo quanto indicato precedentemente e di servizi complementari.
3. Nei confronti del comune la responsabilità per la gestione del bene comunale oggetto della presente rimane a carico dell'affidatario.
4. E' vietato all'affidatario apportare innovazioni od effettuare cambiamenti dello stato degli impianti, senza specifica autorizzazione del Comune.

ART. 12 ENTRATE E TARIFFE

1. All'affidatario spettano:
 - le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi, con i vincoli posti nel presente articolo;
 - le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.
2. Al fine di assicurare il mantenimento dei costi di gestione del bene comunale (consumi, manutenzione ecc.) l'affidatario è autorizzato ad applicare tariffe per l'uso temporaneo del bene.

ART. 13 PUBBLICITA'

1. L'installazione di materiale pubblicitario all'interno del bene comunale oggetto della presente, in relazione alle attività ivi organizzate, dovrà non essere in contrasto con le norme e disposizioni generali e comunali in materia.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente Convenzione, anche mediante controlli specifici affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso al bene comunale oggetto della presente in ogni orario.

ART. 15 RICONSEGNA DEL BENE COMUNALE

1. Alla naturale scadenza del contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della convenzione, il bene comunale, compreso le eventuali addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati al

Comune di Rivanazzano Terme in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo, se non diversamente concordato, a carico del Comune di Rivanazzano Terme.

2. Nel caso di inottemperanza il Comune di Rivanazzano Terme procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'affidatario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

ART. 16 DISPOSIZIONI VARIE

1. L'affidatario dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) l'insussistenza delle cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

d) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

3. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

4. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.,

nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme in vigore. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.rivanazzano Terme.pv.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali “ sotto sezione di secondo livello “Atti generali”. Le violazioni delle disposizioni in essi contenuti potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile di Servizio dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

5. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ed in particolare alla normativa civilistica e regolamentare applicabile in materia, per quanto non espressamente derogato, restando sempre esonerato il Comune di Rivanazzano Terme da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

6. A favore dell'affidatario e dei relativi utenti è riconosciuto, come da planimetria, il diritto di passaggio per accedere alle relative aree.

7. E' fatta salva la facoltà dell'affidatario, previa informazione al Comune, di stipulare accordi con gli altri affidatari degli impianti per una migliore fruibilità degli spazi ed impianti.

8 Le parti s'impegnano a rivedere i termini contrattuali sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Comune ed affidatario.

ART. 17 FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione delle controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente atto il foro competente è quello di Pavia.

ART. 18 DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto le parti eleggono domicilio presso la rispettiva sede legale.

ART.19 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti (IVA esclusa) al presente contratto sono ad intero carico dell'affidatario.

2. Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura privata non autenticata è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della presente concessione le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'affidatario che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Geom. Franco CUNEO

p. L'affidatario

Dichiaro di accettare espressamente, ai sensi di legge, le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente Convenzione.

p. L'affidatario